

PROCEDIMENTO	
Oggetto:	Contributi Canonici di Locazione
Descrizione:	<p>Il Comune pubblica ogni anno un bando per l'erogazione di contributi rivolti ai titolari di un contratto di affitto per abitazione principale, relativamente al canone di locazione pagato nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda. La finalità è quella di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in difficoltà nel sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione.</p> <p>N.B.: Si tratta di un procedimento periodico, le domande possono essere presentate solo entro i termini stabiliti dall'avviso.</p>

RIFERIMENTI E RECAPITI - TERMINI PER LA CONCLUSIONE E INFORMAZIONI	
Ufficio competente	Ufficio Assistenza
Resp. Procedimento	Carla Scrocco Tel: 0433.74141 int.251 e-mail: carla.scrocco@com-villa-santina.regione.fvg.it
Riferimenti Normativi	Regolamento comunale sul procedimento amministrativo
Termine per la conclusione (giorni)	30 giorni successivi all'assegnazione delle risorse a seguito della concessione del finanziamento da parte della Regione FVG
Tempo medio effettivo di conclusione (giorni)	-
Requisiti	<p>La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati va presentata al Comune del territorio regionale di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.</p> <p>Possono presentare domanda persone maggiorenni, titolari del contratto di locazione per il quale viene chiesto il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Se il contratto d'affitto è intestato a più persone, è necessario allegare alla domanda la dichiarazione del cointestatario che non presenterà analoga domanda di contributo (modulo disponibile in questa pagina).</p> <p>REQUISITI SOGGETTIVI</p> <p>1. Essere cittadino italiano;</p> <p>oppure</p> <p>Essere cittadino o familiare di cittadino di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del <u>decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30</u> (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);</p> <p>oppure</p> <p>Essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del <u>decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3</u> (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);</p> <p>oppure</p> <p>Essere titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 41 del <u>decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286</u> (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);</p> <p>2. Essere residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale.</p> <p>3. Avere la residenza nel Comune di Villa Santina o di Raveo, anche per canoni pagati nel 2019 a fronte di contratti di locazione di alloggi situati in altri Comuni della Regione.</p> <p>4. Essere conduttore, con un contratto registrato, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo situato sul territorio regionale. Sono esclusi gli alloggi di edilizia sovvenzionata e quelli che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).</p> <p>5. Essere in regola con il pagamento dell'affitto per l'anno 2019 (dovranno essere allegate alla domanda le ricevute comprovanti l'effettivo pagamento). Qualora non sia possibile presentare le ricevute comprovanti l'effettivo pagamento dell'affitto, ma non ci sia situazione di morosità, dovrà essere presentata una dichiarazione del proprietario dell'alloggio che attesti l'assenza di morosità (modulo disponibile in questa pagina). Verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese documentate.</p> <p>oppure:</p> <p>Essere in situazione di morosità totale o parziale relativa all'affitto. In questo caso il richiedente che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare una dichiarazione del proprietario che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi i mesi e l'importo. In mancanza di tale dichiarazione la domanda verrà esclusa (modulo allegato in questa pagina). Al momento della liquidazione del contributo da parte del Comune il proprietario dovrà confermare, mediante</p>

	<p>nuova dichiarazione scritta, la persistenza o meno dello stato di morosità e il relativo importo. Qualora questa ulteriore dichiarazione non venisse presentata non si potrà procedere all'erogazione del contributo. In caso di persistenza dello stato di morosità il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso. Nel caso in cui il richiedente risulti non in regola, anche solo in parte, ma non abbia dichiarato la morosità, la domanda verrà esclusa.</p> <p>6. Non essere proprietario nemmeno della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, a meno che gli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano dichiarati inagibili; - siano posseduti per quote di proprietà inferiori all'unità (frazioni di proprietà) e ricevuti per successione ereditaria; - siano dati in usufrutto a parenti entro il secondo grado; - siano assegnati (anche in quota) in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. <p>Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare.</p> <p>REQUISITI DI REDDITO</p> <p>7. Avere un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 31.130,00. Al momento della presentazione della domanda, bisogna essere in possesso dell'attestazione I.S.E. valida (calcolata con i nuovi criteri stabiliti dal <u>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013</u>).</p> <p>Qualora il richiedente, in prossimità della scadenza del termine, non sia ancora in possesso dell'attestazione I.S.E. potrà comunque presentare la domanda di contributo se in possesso della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica, rilasciata dal CAF prima del calcolo definitivo dell'I.S.E. ma dopo la consegna di tutta documentazione richiesta). In tal caso la domanda verrà ammessa a contributo in seguito alla verifica dei requisiti dopo l'emissione dell'I.S.E. da parte dell'INPS.</p> <p>8. Avere inoltre un nucleo familiare con un I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non superiore a € 11.150,00 con un'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 14%; oppure b) non superiore a € 16.420,00 con un'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%. <p>9. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali e altro).</p> <p>10. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, l'indicatore I.S.E.E. di cui al punto 8 lett. a) e b) sarà innalzato del 20% e pertanto sarà pari rispettivamente a € 13.380,00 e € 19.704,00.</p> <p>11. Per nuclei in situazioni di particolare debolezza sociale o economica, così come definiti al successivo comma 13, il contributo da assegnare può essere elevato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, il limite dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) può essere innalzato del 10% pari quindi a € 34.243,00.</p> <p>12. Per nucleo familiare si intende quello definito ai fini I.S.E.E. ai sensi del <u>decreto legislativo 109/1998</u> e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di presentazione della domanda;</p> <p>13. Per nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica che possono usufruire dei benefici previsti al comma 11 del presente articolo, si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Anziani: le persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto i sessantacinque anni di età; b) Giovani coppie con o senza prole: quelle in cui entrambi i componenti non superino i trentacinque anni di età; c) Soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente; d) Disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della <u>L. 5 febbraio 1992, n. 104</u>; e) Famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti; f) Famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato dal reddito di un solo componente del nucleo familiare; g) Famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre; h) Famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente; i) Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o di un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale; j) Emigrati: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati). <p>14. I requisiti suddetti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di contributo, redatta sull'apposito modello, ai sensi degli art. 46 e 47 del <u>D.P.R. 445 del 28.02.2000</u>.</p>
<p>Documenti da presentare</p>	<p>La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato in questa pagina</p> <p>ALLEGATI ALLA DOMANDA</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento dell'affitto per l'anno 2018; - copia del contratto di locazione (solo se di natura transitoria); - dichiarazione del proprietario attestante la morosità;

	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione del proprietario attestante la regolarità dei pagamenti (solo nel caso in cui il conduttore, pur essendo in regola con i pagamenti, non sia in possesso di tutte le ricevute comprovanti l'effettivo pagamento); - dichiarazione del contitolare di non presentare analoga domanda di contributo (solo se il contratto di affitto è intestato a più persone); - copia della DSU (solo se il richiedente non è ancora in possesso dell'attestazione I.S.E.); - copia della certificazione attestante lo stato di disabilità certificata ai sensi della <u>L. 104/1992</u> (solo se nel nucleo sono presenti una o più persone disabili con handicap); - fotocopia di un valido documento di identità, se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario che la riceve e che deve riconoscere la persona che sottoscrive.
Costi	-
Modalità presentazione istanza	<p>L'istanza può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mano consegnandola all'ufficio di riferimento o presso l'Ufficio protocollo del Comune di Villa Santina e Comune di Raveo; - a mezzo P.E.C. del Comune interessato (comune.villasantina@certgov.fvg.it) (comune.raveo@certgov.fvg.it); - tramite posta elettronica "semplice", all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune segreteria@com-villa-santina.regione.fvg.it o protocollo@com-raveo.regione.fvg.it - a mezzo posta raccomandata.

In caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte del suddetto responsabile il cittadino può chiedere al Responsabile del Servizio dott.ssa Paola Bulfon tel. 0433.74141 e-mail paola.bulfon@com-villa-santina.regione.fvg.it, di concludere il procedimento avvalendosi del potere sostitutivo